



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAZZELLA, CASTELLONE, SIRONI, NAVE, Sabrina LICHERI, SCARPINATO, Barbara FLORIDIA, BEVILACQUA, CROATTI, LA MARCA e UNTERBERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2025

Disposizioni in materia di abolizione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca l'obiettivo di abolire l'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti.

Negli ultimi anni – in particolare – il dibattito sull'utilizzo degli animali nei circhi ha assunto una sua rilevanza, nella consapevolezza crescente che l'utilizzo di animali finalizzato all'intrattenimento sia incompatibile con il rispetto e il benessere dell'animale stesso.

Più in dettaglio, gli animali utilizzati nei circhi e negli spettacoli viaggianti spesso subiscono condizioni di vita inadeguate, patendo forme acute di *stress*, isolamento e, in alcuni casi, maltrattamento, anche perché costretti a eseguire ordini nonché a conformarsi a comportamenti innaturali e contro il loro volere, come salti, piramidi umane e numeri acrobatici. Si violerebbero, pertanto, la dignità e il benessere degli animali, contravvenendo eticamente al loro diritto a una vita libera da sofferenze evitabili.

L'addestramento degli animali può inoltre comportare l'uso di metodi coercitivi, come il « rinforzo negativo » e il « condizionamento attraverso il dolore »: pratiche che causano paura e sofferenza, non compatibili con un approccio etico nei confronti degli animali. Analogamente, la coercizione, la mancanza di stimoli naturali e la limitazione dei movimenti possono portare a problemi comportamentali e fisici, compromettendo la loro salute e il benessere fisico e mentale. Statisticamente, comunque, sempre più circhi stanno abbandonando l'utilizzo degli animali, offrendo un intrattenimento basato sull'abilità e la creatività, dimostrando che l'arte circense può prosperare senza sfruttare gli animali.

Una crescente percentuale di cittadini si oppone, infine, all'utilizzo degli animali nei circhi: in un sondaggio condotto nel 2019 dall'organizzazione *Animal defenders international* (ADI) nel Regno Unito, il 75 per cento dei cittadini britannici si è dichiarato contrario all'utilizzo di animali nei circhi, mentre uno studio del 2020 condotto negli Stati Uniti da IPSOS, un'agenzia di ricerca di mercato, ha rilevato che il 70 per cento degli americani ritiene che gli animali selvatici non dovrebbero essere utilizzati nei circhi. Secondo alcune proiezioni più recenti, elaborate da DOXA BVA, il 76 per cento degli italiani si sarebbe detto contrario agli animali nei circhi, senza differenze significative di età, area geografica e orientamento politico, mentre il 79 per cento degli intervistati si è dichiarato favorevole a destinare i fondi pubblici attualmente devoluti ai circhi a quelli che non utilizzano animali. In sintesi, ben l'80 per cento degli italiani si sono dichiarati propensi ad andare a vedere uno spettacolo circense privo di animali.

Alla luce di tali premesse e considerazioni, è evidente che la pratica di sfruttare gli animali per spettacoli circensi non possa essere considerata accettabile nella società moderna. Proteggere il benessere animale e promuovere pratiche etiche nel settore dell'intrattenimento circense, infatti, è un impegno che contribuisce a costruire una società più compassionevole ed eticamente consapevole.

Da un punto di vista normativo il presente disegno di legge modifica l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 prevedendo che lo Stato, nel riconoscere la funzione sociale dei circhi e dello spettacolo viaggiante, sostiene il consolidamento e lo sviluppo del

settore disponga, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, il superamento dell'uso di animali e, entro dodici mesi dalla medesima data, l'abolizione dei finanziamenti ai circhi o agli spettacoli viaggianti che contemplino il coinvolgimento degli animali.

Inoltre, agli articoli 2 e 3, dispone, rispettivamente, una disciplina volta a tutelare il

benessere degli animali a seguito della loro dismissione dall'attività circense e le relative sanzioni da applicare.

Il presente disegno di legge non reca oneri aggiuntivi prevedendo, al contrario, una riduzione della spesa pubblica corrispondente alle risorse che non verranno più erogate per i circhi o gli spettacoli itineranti che utilizzano animali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche normative in materia di attività circense)

1. All'articolo 1, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo il superamento dell'impiego di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, da attuarsi entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro dodici mesi dalla medesima data, sono aboliti i finanziamenti in favore dei circhi e degli spettacoli viaggianti che impieghino animali ».

2. È vietato l'ingresso in Italia ai circhi stranieri che impiegano animali per l'attività di spettacolo.

Art. 2.

(Tutela degli animali dismessi dalle imprese circensi)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese circensi che detengono animali sono tenute ad avviare le procedure di dismissione degli animali medesimi e a trasmettere a un'apposita Commissione individuata dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della salute, una comunicazione scritta contenente il numero complessivo degli animali da esse detenuti, specificandone per ciascuno il tipo, il sesso, l'età, la provenienza e l'eventuale presenza di gestazioni in corso, nonché l'indicazione delle misure adottate per la ricollocazione degli animali presso strutture fisse di accoglienza nelle quali non siano realizzati spettacoli con animali, o per il loro in-

serimento in specifiche aree, quali, in particolare, i santuari degli animali, i parchi e le aree protette, o strutture già esistenti appositamente ristrutturare, situati in Italia o all'estero.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, ai fini dell'attuazione del presente articolo, all'istituzione di santuari e di riserve destinate al ricollocamento degli animali, anche stipulando apposite convenzioni con le associazioni e gli enti competenti.

3. Le procedure di dismissione degli animali devono concludersi entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sono effettuate nel massimo rispetto del benessere degli animali e delle loro caratteristiche etologiche, garantendo la tracciabilità degli esemplari ricollocati.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Alle violazioni dei divieti di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 1 e 3, della presente legge, si applicano le disposizioni previste degli articoli 544-ter e 544-sexies del codice penale.

2. La mancata comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per sei mesi e con l'ammenda da 30.000 euro a 50.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è di un anno e l'ammenda è aumentata da 60.000 euro a 100.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, è punita con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 80.000 euro a 160.000 euro. Oltre alle sanzioni previste, è disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per un anno. In caso di recidiva, la sospensione è estesa a due anni.

